

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 7 maggio 2026.

Modifica del decreto 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di prato permanente. (26A02761) Pag. 1

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 aprile 2036, terza e quarta tranche. (26A02787) Pag. 3

DECRETO 29 maggio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in argento da 5 euro celebrativa della «Cucina Italiana Patrimonio UNESCO», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A02802) Pag. 4

Ministero dell'interno

DECRETO 26 maggio 2026.

Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2026, del contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata. (26A02760) Pag. 6

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Dimensione Famiglia cooperativa sociale a responsabilità limitata - in liquidazione coatta amministrativa», in Varese, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02720) Pag. 8

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Emmetre Service 2000 società cooperativa a responsabilità limitata in breve Emmetre Service 2000 in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02721) Pag. 8



DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coabit società cooperativa», in Badolato, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02722). Pag. 9

DECRETO 19 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Andrea Soccorso società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02723). Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus University

DECRETO RETTORALE 26 maggio 2026.

Emanazione del nuovo statuto. (26A02724). Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette» (26A02640). Pag. 18

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Effimia» (26A02641) Pag. 19

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina, «Quetiapina Mylan Italia». (26A02692) Pag. 19

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tractana» (26A02693) Pag. 21

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Saxenda» (26A02694) Pag. 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus» (26A02695). Pag. 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Totalip» (26A02725). Pag. 23

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di letrozolo, «Letrozolo P-Care» (26A02726) Pag. 23

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

Adozione definitiva del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia. (26A02758) Pag. 24

Adozione definitiva del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico) e relative misure di salvaguardia. (26A02762) Pag. 25

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A02857). Pag. 25

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Arresto temporaneo obbligatorio - anno 2024. Approvazione della prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto 5 novembre 2025. (26A02759) Pag. 25

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno *ex-alveo* del torrente Cherasca, in Diana d'Alba (26A02757) Pag. 26

Ministero delle imprese e del made in Italy

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «B. & D. Auditing Co. di Bonanni Daniele - s.a.s.», in Roma. (26A02727) Pag. 26

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Class Fiduciaria S.r.l.», in Modena. (26A02728) Pag. 26

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Sofir società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Bologna. (26A02729) Pag. 26



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 maggio 2026.

Modifica del decreto 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di prato permanente.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2025/2649 (regolamento *Omnibus III*) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni, e in particolare l'art. 1, punto 1, ove si prevede che «Gli Stati membri possono decidere che un terreno classificato come seminativo al 1° gennaio 2026 rimanga classificato come seminativo e non sia classificato come prato permanente anche se il periodo di cui al primo comma è scaduto e il terreno non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale successivamente emendato e approvato da ultimo con la decisione di approvazione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;


Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;

Considerato che, ai fini della dichiarazione della superficie agricola, la conversione automatica dei seminativi in prati permanenti, prevista, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento



(UE) 2021/2115 e dell'art. 3, comma 1, lettera *d*), punto 3, del citato decreto 23 dicembre 2022, dopo un periodo di cinque anni durante i quali il terreno è escluso dalla rotazione e non arato, può creare pressioni per gli agricoltori che desiderano che i loro terreni continuino a essere classificati come seminativi;

Considerato che l'art. 1, punto 1, del regolamento *Omnibus* III consente agli Stati membri di decidere che i terreni classificabili come seminativi al 1° gennaio 2026 rimangano tali, anche se il periodo per la conversione automatica in prato permanente è scaduto;

Ritenuto di dovere garantire agli agricoltori, in coerenza con il considerando 6 del regolamento (UE) 2025/2649, una maggiore flessibilità nella gestione agronomica e, di conseguenza, la possibilità di continuare ad applicare la norma di conversione dei loro seminativi in prato permanente dopo la scadenza del periodo di cinque anni e assicurare che la suddetta decisione non incida sugli impegni ambientali pluriennali in corso assunti a norma dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, e che i beneficiari abbiano la possibilità di modificare o ritirare di conseguenza la domanda di cui all'art. 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 nell'anno successivo alla decisione notificata alla Commissione europea tramite portale SFC2021;

Considerato che, con nota prot. MASAF n. 0091568 del 24 febbraio 2026 è stata avviata la procedura scritta d'urgenza di consultazione del Comitato di monitoraggio del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027 (PSP), per acquisire il parere sulla proposta di modifica non strategica relativa alla definizione di superficie agricola - prato permanente e che tale procedura si è conclusa con nota prot. MASAF n. 0105480 del 3 marzo 2026;

Considerata la modifica non strategica al Piano strategico PAC 2023-2027, con la quale, in data 4 marzo 2026, tramite il portale SFC2021, è stata notificata alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 come sostituito dal regolamento (UE) 2025/2649, la decisione di considerare seminativi, al 1° gennaio 2026, i prati temporanei classificabili come seminativi anche se è decorso il periodo di cinque anni di cui all'art. 4, paragrafo 3, lettera *c*), del citato regolamento (UE) 2021/2115;

Ravvisata la necessità di modificare di conseguenza l'art. 3, comma 1, lettera *d*), punto 3), del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 24 febbraio 2023;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087

1. A partire dall'anno di domanda 2026, l'art. 3, comma 1, lettera *d*), punto 3), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 24 febbraio 2023, è sostituito dal seguente:

«3) “prato permanente e pascolo permanente”, congiuntamente denominati “prato permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

A partire dal 1° gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo rimangono classificati come seminativo e non sono classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente è decorso e il terreno non è stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente».

2. Rimangono validi e applicabili i paragrafi da 3.1.) a 3.3.5.) della medesima lettera *d*).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 795

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, n. 252

Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, per quanto concerne la definizione di prato permanente.


Oneri eliminati:

il presente decreto non elimina oneri.

Oneri introdotti:

il presente decreto non introduce oneri.

26A02761



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 aprile 2036, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del

25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.311 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 2026, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CC-Teu»), con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 aprile 2036;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 aprile 2036, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.



Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2026 e l'ultima il 15 aprile 2036.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,8%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,645%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,237% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi delle, relativi all'anno finanziario 2026, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02787

DECRETO 29 maggio 2026.


Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in argento da 5 euro celebrativa della «Cucina Italiana Patrimonio UNESCO», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;



Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 22 maggio 2026, prot. MEF-DE n. 23965/2026, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa della «Cucina Italiana Patrimonio UNESCO», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 22 maggio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 22 maggio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 29 maggio 2026;

Vista la nota del 28 maggio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha proposto i prezzi di vendita della suddetta moneta;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in argento da 5 euro, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in argento da 5 euro celebrativa della «Cucina Italiana Patrimonio UNESCO», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale dell'economia del 22 maggio 2026, prot. MEF-DE n. 23965/2026, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 5 giugno 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in argento da 5 euro celebrativa del «Cucina Italiana Patrimonio UNESCO», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, è stabilito in euro 15.000,00, pari a tremila esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 5 dicembre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it



Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da cento unità e del 12% per ordini da trecento unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 70,57;
da	100	a	299	unità	euro 65,00;
da	300			unità	euro 62,21.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto Numismatico» per ogni moneta in argento da 5 euro celebrativa della «Cucina Italiana Patrimonio UNESCO», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 1,41 per ogni moneta, per l'intero contingente di tremila esemplari, per un importo totale pari ad euro 4.230.00;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari a euro 35,25, per ogni moneta venduta;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2026

Il direttore generale: SORO

26A02802

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 maggio 2026.

Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2026, del contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata.

IL DIRETTORE CENTRALE

PER LA FINANZA LOCALE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 32 del 18 marzo 2026, con la quale è stato concordato, per l'anno 2026, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2026, con l'intesa n. 31 del 18 marzo 2026, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti Regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia, Calabria, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna;

Visto che l'art. 7 della citata intesa n. 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuo-



vi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5, in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere il contributo statale;

Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 5, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunità montane.

Art. 2.

Modalità di certificazione

1. È approvata la modalità di certificazione presente sul Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL., altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata nell'anno 2026.

Art. 3.

Quantificazione del contributo

1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.

Art. 4.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all'art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 settembre 2026.

Art. 5.

Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione già trasmessa telematicamente comporta la non validità della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4.

4. È facoltà delle unioni di comuni e delle comunità montane che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Il direttore centrale: VALENTINO

26A02760



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Dimensione Famiglia cooperativa sociale a responsabilità limitata - in liquidazione coatta amministrativa», in Varese, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2015 n. 547/2015, con il quale la società cooperativa «Dimensione Famiglia cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Varese (VA) (codice fiscale 02580940126), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Rosalba Andrea Catizone ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 167/2021, con il quale la dott.ssa Miriam Bombelli è stata nominata commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione dell'avv. Rosalba Andrea Catizone, dimissionaria;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2023, n. 122/2023, con il quale l'avv. Valerio Stanisci è stato nominato commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione della dott.ssa Miriam Bombelli, dimissionaria;

Vista la nota pervenuta in data 22 maggio 2023, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Valerio Stanisci dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Valerio Stanisci, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Dimensione Famiglia cooperativa sociale a responsabilità limitata - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Varese (VA) (codice fiscale 02580940126), il dott. Davide Scotti, nato a Monza (MB) il 12 maggio 1976 (codice fiscale SCTDVD76E12F704J), ivi domiciliato in vicolo Lambro n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02720

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Emmetre Service 2000 società cooperativa a responsabilità limitata in breve Emmetre Service 2000 in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY


Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2014, n. 196/2024, con il quale la società cooperativa «Emmetre Service 2000 società cooperativa a responsabilità limitata in breve Emmetre Service 2000 in liquidazione», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 06044681002), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Valerio Giorgi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'11 novembre 2025, con la quale la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha diffidato il commissario a depositare le relazioni semestrali mai pervenute sin dall'accettazione dell'incarico e a svolgere gli adempimenti obbligatori;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0442142 del 28 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca dell'avv. Valerio Giorgi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, l'avv. Valerio Giorgi è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Emmetre Service 2000 società cooperativa a responsabilità limitata in breve Emmetre Service 2000 in liquidazione», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 06044681002).

2. In sostituzione dell'avv. Valerio Giorgi, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa l'avv. Claudio Santini, nato a Roma il 14 maggio 1968 (codice fiscale SNT CLD 68E14 H501G), ivi domiciliato in via Ruffini n. 2/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02721

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coabit società cooperativa», in Badolato, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2017 n. 456/2017 con il quale la società cooperativa «Coabit società cooperativa», con sede in Badolato (CZ) (C.F. 02030310789), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e dott.ssa Raffaella Imeneo ne è stata nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2021 n. 386/2021 con il quale il dott. Umberto Caputi è stato nominato commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione della dott.ssa Raffaella Imeneo, rinunciataria;



Vista la nota pervenuta in data 17 settembre 2024, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Umberto Caputi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dott. Umberto Caputi, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Coabit società cooperativa», con sede in Badolato (CZ) (C.F. 02030310789), l'avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma il 16 gennaio 1961 (codice fiscale BRGRMR61A56H501L), domiciliata in Catanzaro (CZ), via Buccarelli n. 49 C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02722

DECRETO 19 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Andrea Soccorso società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 21 giugno 2024 n. 122/2024 del Tribunale di Monza, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sant'Andrea Soccorso società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex articolo 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sant'Andrea Soccorso società - cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale n. 08854130963), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Formisano, nato a Napoli (NA) l'8 luglio 1964 - codice fiscale FRMM-SM64L08F839S, domiciliato in Roma, via Pier Vettori n. 19.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02723

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES - UNICAMILLUS UNIVERSITY

DECRETO RETTORALE 26 maggio 2026.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le università sono dotate di autonomia regolamentare;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle università non statali legalmente riconosciute;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences S.r.l. - UniCamillus University S.r.l. pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2024;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci nella seduta del 23 dicembre 2025 con la quale sono state approvate le modifiche al testo dello statuto di Ateneo;

Vista la nota prot. U00008 del 5 gennaio 2026 (acquisita al prot. A00DGFIS n. 82 in data 8 gennaio 2026) con la quale codesto Ateneo ha trasmesso la proposta di nuovo statuto al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo *ex art. 6*, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. 1265 del 9 marzo 2026 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha inviato delle osservazioni in relazione alle modifiche statutarie trasmesse;

Vista la nota prot. U01959 del 3 aprile 2026 (acquisita al prot. DGDidattica n. 2591 in data 8 aprile 2026) con la quale codesto Ateneo ha trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo *ex art. 6*, comma 9, della legge n. 168/1989 «riscontro alla nota prot. n. U.00165 del 9 marzo 2026»;

Vista la nota prot. 2984 del 15 aprile 2026 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha preso atto delle determinazioni assunte da codesta Università nell'esercizio della propria autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile comunicando altresì di non avere altre osservazioni da formulare;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci nella seduta dell'11 maggio 2026 con la quale è stato approvato il testo dello statuto di Ateneo inviato al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo *ex art. 6*, comma 9, della legge n. 168/1989 con nota prot. U01959 del 3 aprile 2026 (acquisita al prot. DGDidattica n. 2591 in data 8 aprile 2026);

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo statuto dell'Università UniCamillus.


Detto statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Università.

Roma, 26 maggio 2026

Il Rettore: PROFITA



ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.

Natura giuridica, fonti normative, sede, durata

1.1 È istituita a tempo indeterminato la «Saint Camillus International University of health sciences S.r.l.», in breve «Unicamillus University S.r.l.» o «Unicamillus S.r.l.», di seguito denominata «Università» e/o «Ateneo», con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.

1.2 Sono fonti normative specifiche dell'Università:

a. le disposizioni costituzionali, con particolare riferimento all'art. 33 della Costituzione che ne sancisce l'autonomia, e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

b. il presente statuto;

c. i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione.

1.3 La società ha sede nel Comune di Roma (RM).

1.4 Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, depositi, sia in Italia che all'estero.

1.5 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, unità locali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

1.6 Spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero o il trasferimento della sede sociale in comune diverso da quello sopraindicato.

1.7 La durata della società è fissata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dei soci, con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 2.

Oggetto sociale

2.1 L'Università promuove come obiettivo primario la formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunità internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria. L'Università osserva i principi di imparzialità e neutralità del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa. In particolare, quanto al primo, si impegna a non fare distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche e, quanto al secondo, al fine di godere della fiducia di tutti, si asterrà dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.

2.2 Lo scopo dell'Università è quello di formare tali studenti sia sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale.

2.3 L'Università intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell'Organizzazione mondiale della sanità e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell'umanità.

2.4 L'Università si propone di dare agli studenti un'ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche attraverso rapporti di collaborazione con Università nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalità.

2.5 Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università realizzerà anche attività di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie.

2.6 Svolgerà, altresì, attività di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e della telemedicina, realizzando anche un *network* permanente di formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi.

2.7 L'Università promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attività che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneità della provenienza degli studenti.

2.8 L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana. Professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.9 L'Università cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento, master universitari, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.

2.10 L'Università può conferire titoli di laurea (L) e laurea magistrale (LM), diplomi di specializzazione (DS) e dottorati di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Può altresì rilasciare master di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

2.11 L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

2.13 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università può istituire sedi secondarie anche in altre città italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione ministeriale.

Art. 3.

Risorse economiche

3.1 A contribuire al mantenimento dell'Università provvederà il socio unico «UniCamillus Benefit SB s.r.l.» che si farà altresì carico dei profili economico-finanziari necessari per sostenere l'importante piano di sviluppo dell'Università attraverso un nuovo campus che dovrà essere sempre improntato ad una progressiva ed irreversibile ecosostenibilità con minime emissioni di CO2 ed una tendenziale autonomia energetica mediante l'adozione di nuove tecnologie di produzione e stoccaggio di energia elettrica.


3.2. Al funzionamento e allo sviluppo dell'Università sono anche destinate le rette, le tasse e i contributi versati dagli studenti o da coloro che erogheranno all'Università in favore dei discenti le borse di studio, oltre che gli apporti da parte di soggetti interessati a sostenere le finalità dei promotori che a vario titolo potranno giungere a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché eventuali contributi comunque denominati di fonte pubblica o privata.

Art. 4.

Capitale sociale

4.1 Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), diviso in quote di partecipazione determinate in misura proporzionale al valore dei conferimenti effettuati dai soci; è espressamente ammessa la possibilità di effettuare conferimenti in natura e di offrire quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile.

4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su richiesta dell'organo amministrativo, la società potrà ottenere dai soci, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio, finanziamenti volontari con o senza obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto futuro aumento di capitale, tutti facoltativi, i quali, salva diversa volontà delle parti, non saranno produttivi di interessi.



4.3 Il rimborso ai soci dei finanziamenti da loro effettuati a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 5.

Organi dell'Università

5.1 Sono organi dell'Università:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il consigliere delegato (ove nominato);
- e. il Rettore;
- f. il senato accademico;
- g. il direttore generale;
- h. il nucleo di valutazione;
- i. l'organo di controllo;
- j. il comitato esecutivo (ove nominato);
- k. il collegio di disciplina.

5.2 Gli organi accademici sono rinnovabili una sola volta.

5.3 L'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Università si conformano al presente statuto e al regolamento generale di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente ordinamento universitario applicabili alle Università non statali e le norme previste dal codice civile.

Art. 6.

Decisioni dei soci

6.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

6.2 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal registro delle imprese ed all'organo di controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata, anche mediante posta elettronica certificata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della sua ricezione, da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicati dal socio alla società, ed all'organo di controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

6.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6.4 L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

6.5 In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, membri dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6.6 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 codice civile.

6.7 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga in audio-video-conferenza, con i partecipanti ubicati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

il Presidente ed il soggetto verbalizzante, sia esso Segretario o notaio, siano presenti nello stesso luogo;

il Presidente sia in grado, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

il Segretario od il notaio percepiscano adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;

gli intervenuti possano partecipare simultaneamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

l'avviso di convocazione indichi i luoghi, collegati tra loro in audio-video-conferenza, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

6.8 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona. Le deleghe sono conservate dalla società.

6.9 Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

6.10 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

6.11 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 7.

consiglio di amministrazione: composizione e durata

7.1 L'Università è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sei a undici consiglieri, anche non soci, nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.

7.2 Il consiglio dura in carica quattro esercizi e, in caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del consigliere cessante.

7.3 La mancata designazione di uno o più componenti o in caso di dimissioni di uno o più componenti non inficiano la valida costituzione del consiglio purché vi siano regolarmente in carica almeno cinque membri. Ove non vi sia più un numero di almeno cinque membri regolarmente in carica decade l'intero consiglio e dovrà pertanto essere interamente nuovamente nominato.

7.4 Possono essere invitati a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto osservatori qualificati in relazione a materie trattate nelle sedute ai fini di arricchire il dibattito e le proposte utili allo sviluppo dell'Ateneo.

Art. 8.

consiglio di amministrazione: funzionamento

8.1 Il consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominato), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

8.2 Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.

8.3 Il consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - con avviso spedito ai consiglieri per raccomandata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della sua ricezione - almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza stessa.

8.4 È ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di amministrazione si svolga in audio-video-conferenza, con i partecipanti ubicati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che:

il Presidente ed il soggetto verbalizzante, sia esso segretario o notaio, siano presenti nello stesso luogo;

il Presidente sia in grado, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

il segretario od il notaio percepiscano adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;



gli intervenuti possano partecipare simultaneamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

L'avviso di convocazione indichi i luoghi, collegati tra loro in audio-video-conferenza, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

8.5 Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto le persone di volta in volta proposte dal Presidente. Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri del consiglio qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.

Art. 9.

consiglio di amministrazione: competenze

9.1 Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dei soci e degli altri organi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2 Compete al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università;

c) deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, la cui approvazione è rimessa ai soci ai sensi dell'art. 2479 codice civile. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del senato accademico;

d) deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

f) nominare il Presidente. Può, altresì, nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, e un consigliere delegato.

9.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;

b) deliberare la predisposizione del bilancio di previsione dell'Università ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 18/2012 e del bilancio consuntivo dell'Università, l'approvazione di quest'ultimo è rimessa ai soci ai sensi dell'art. 2479 codice civile;

c) approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;

d) nominare il Rettore che esercita anche la funzione di Vice Presidente Vicario, salvo rivesta anche la carica di Presidente;

e) nominare i componenti dell'*Advisory Board*;

f) nominare i Presidi di Facoltà dipartimentali e i Presidenti dei Corsi di laurea scelti tra i relativi docenti;

g) nominare il direttore generale;

h) nominare, se necessario, il Vice direttore generale con l'attribuzione dei relativi poteri;

i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo;

j) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facoltà e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del Rettore;

k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;

l) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti;

m) deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;

n) nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.

9.4 Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

a) su proposta dei Consigli di facoltà dipartimentali, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;

b) su proposta dei Consigli di facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica e al trattamento contrattuale ed economico del Rettore, che in tal caso non partecipa alla delibera, dei componenti degli organi dell'Università e degli altri docenti con incarichi istituzionali. Il consiglio di amministrazione può delegare tale compito, anche in chiave istruttoria, ad un apposito Comitato remunerazioni;

d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

e) in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;

f) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;

g) all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;

i) il codice etico e le modifiche relative su proposta del senato accademico;

j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 10.

Comitato esecutivo

10.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, è formato da tre a cinque componenti, compresi quali componenti di diritto il Presidente del consiglio di amministrazione o, se impossibilitato, dal Vice Presidente e il Rettore. I componenti non di diritto sono nominati dal consiglio di amministrazione.

10.2 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo è esercitata dal segretario del consiglio di amministrazione.

10.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

10.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11.

Presidente

11.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno.

11.2 Il Presidente in particolare:

a. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;


b. ha la rappresentanza legale dell'Università;

c. assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;

d. propone al consiglio di amministrazione la nomina del Rettore;

e. nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Vice Presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.

11.3 Il Presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università scegliendolo tra i propri membri.



Art. 12.

Il Collegio di disciplina

12.1 Il consiglio di amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del senato accademico. Il Collegio è composto da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un Professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia.

12.2 Il Collegio di disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

12.3 L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.

12.4 Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

12.5 Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

12.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

12.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 13.

Consigliere delegato

13.1 Il consiglio di amministrazione può nominare, al proprio interno, un consigliere delegato che dura in carica quanto il consiglio stesso e può essere riconfermato.

13.2 Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal consiglio di amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

Art. 14.

Rettore

14.1 Il Rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o tra le personalità del mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università stessa, ovvero tra personalità di chiara fama nazionale ed internazionale sul piano culturale e scientifico.

14.2 Dura in carica sei anni e la sua nomina può essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo.

14.3 Il Rettore:

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito;

d) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione;

e) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

f) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

h) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

i) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori;

j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale;

k) propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore aventi l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo ovvero ai sensi di legge tra le personalità di riconosciuto valore accademico, culturale, scientifico e del lavoro sia nazionale che internazionale;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università;

m) il Rettore presiede il consiglio di facoltà dipartimentale nel caso sia attivata una sola Facoltà dipartimentale.

14.4 Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di pro-rettore.

14.5 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un pro-rettore o da altro professore dell'Università nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

14.6 Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 15.

Senato accademico: composizione e competenze

15.1 Il senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede, dai prorettori, se nominati, e dai Presidi di facoltà. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle sedute del senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore generale dell'Università con funzioni di segretario dello stesso senato.

15.2 Il senato accademico è organo di indirizzo e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo e formula proposte in accordo alla programmazione triennale dell'Ateneo e di quanto previsto dal presente statuto.



In particolare, il senato accademico:

a) formula proposte ed esprime pareri in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, sottoponendoli al consiglio di amministrazione;

b) esprime parere sull'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio e strutture didattiche e di ricerca;

c) approva i regolamenti di Ateneo nelle materie di didattica e di ricerca, nonché il regolamento didattico di Ateneo;

d) svolge funzioni di coordinamento tra le strutture accademiche;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti di Ateneo.

A tal fine, il senato accademico adotta il proprio regolamento che ne disciplina anche il funzionamento.

15.3 Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni del senato accademico sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Rettore.

Art. 16.

Facoltà dipartimentali

16.1 Alle facoltà dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

16.2 Le facoltà dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.

16.3 Alle singole facoltà dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.

16.4 Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella facoltà dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra facoltà dipartimentale è autorizzato dal senato accademico, su richiesta del singolo docente.

16.5 Le facoltà dipartimentali sono articolate nel consiglio di facoltà dipartimentale e nella Giunta di facoltà dipartimentale. Il funzionamento delle facoltà dipartimentali è disciplinato nel regolamento generale d'Ateneo.

Art. 17.

Presidi delle facoltà dipartimentali

17.1 I Presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il Rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive facoltà dipartimentali.

17.2 I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta.

17.3 I Presidi rappresentano la facoltà dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla facoltà dipartimentale.

17.4 I Presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della facoltà dipartimentale medesima.

Art. 18.

Consigli di facoltà dipartimentali

18.1 I Consigli di facoltà dipartimentali sono composti dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori. Possono partecipare ai Consigli di facoltà dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del consiglio di facoltà dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla facoltà dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

18.2 Le funzioni dei Consigli di facoltà dipartimentali sono demandate al regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Giunte di facoltà dipartimentali

19.1 Le Giunte di facoltà dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i docenti della Facoltà dipartimentale. I componenti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le Giunte di facoltà dipartimentali sono composte da:

a) il Preside di facoltà, che presiede e convoca le sedute; b) il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza; c) i Presidenti dei singoli corsi di studio; d) il delegato del Rettore alla didattica; e) il delegato del Rettore per le attività di tirocinio.

19.2 Le funzioni della Giunta di facoltà dipartimentali sono disciplinate dal regolamento di Facoltà dipartimentali.

Art. 20.

Centro integrato di ricerca

20.1 Il Centro integrato di ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà dipartimentali.

20.2 La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al prorettore alla ricerca se nominato oppure ad un delegato del Rettore su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, sentito il parere dei presidi di facoltà dipartimentali.

20.3 Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.

20.4 Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati unità, gruppi e programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 21.

Advisory Board

21.1 L'*Advisory Board* è costituito da personalità della società civile nazionale e internazionale che hanno operato al massimo livello nel proprio campo di attività professionale realizzando altissimi risultati riconosciuti universalmente.

21.2 L'*Advisory Board* si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell'Università ed implementare il *network* dei sostenitori. Inoltre esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal Presidente o dal consiglio di amministrazione.

21.3 I membri dell'*Advisory Board* sono nominati dal consiglio di amministrazione per un mandato triennale rinnovabile su proposta del Presidente dell'Università che, di comune accordo col Rettore, ne sceglie anche il Presidente.

Art. 22.

Direttore generale


22.1 Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale:

a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

b) opera sulla base di specifiche deleghe esecutive conferite dal consiglio di amministrazione;

c) formula proposte al consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi.



Art. 23.

Organi consultivi e di verifica

Sono organi consultivi e di verifica:
 il Nucleo di valutazione di Ateneo;
 l'organo di controllo;
 il consiglio degli studenti.

Art. 24.

Nucleo di valutazione di Ateneo

24.1 L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione.

24.2 L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

24.3 Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.

24.4 Il Nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal consiglio di amministrazione al quale riferisce con relazione annuale, è composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Dura in carica tre anni.

Art. 25.

Organo di controllo

25.1 Quale organo di controllo i soci potranno nominare, alternativamente un collegio sindacale ovvero un revisore.

25.2 La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del codice civile.

25.3 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

25.4 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del codice civile.

25.5 In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

25.6 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

25.7 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies codice civile.

Art. 26.

consiglio degli studenti

26.1 Il consiglio degli studenti è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

26.2 In particolare il consiglio degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predisporre il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione.

26.3 Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in Università e per il quale è prevista la partecipazione degli studenti. La perdita dello status di studente presso l'Ateneo comporta la decadenza della qualifica di rappresentante. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.

Art. 27.

Insegnamenti e attività didattica

27.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.

27.2 I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

Art. 28.

Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

28.1 I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. Ferma la natura non statale dell'Università, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori universitari dell'Università si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori universitari delle Università pubbliche statali.

Art. 29.

Contratti a tempo determinato

29.1 Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Università può stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 30.

Personale tecnico amministrativo


30.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal consiglio di amministrazione che prevede anche alla nomina dei dirigenti.

30.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Art. 31.

Ammissione

31.1 Il consiglio di amministrazione, sentiti gli organi accademici, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati, tenendo presenti le peculiarità dell'Università che pone particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi deficit sanitari.



<p>Art. 32.</p> <p><i>Attività di orientamento e tutorato</i></p> <p>32.1 L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.</p> <p>Art. 33.</p> <p><i>Diritto allo studio</i></p> <p>33.1 L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento nelle strutture sociosanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso convenzioni con altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria alle popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno.</p> <p>Art. 34.</p> <p><i>Il contratto con lo studente</i></p> <p>34.1 L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi o le</p>	<p>modalità di fruizione delle borse di studio e i prestiti d'onore e i relativi obblighi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.</p> <p>Art. 35.</p> <p><i>Esercizi sociali</i></p> <p>35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>35.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.</p> <p>35.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.</p> <p>Art. 36.</p> <p><i>Disposizioni generali</i></p> <p>36.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.</p> <p>26A02724</p>
--	---

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette»

Estratto determina IP n. 315 del 15 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE 75 microgrammi compresse rivestite per pellicola 84 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 2798585, intestato alla società Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda. Rua Alexandre Herculano, 50 - Piso 9 1250-011 Lisboa Portugal e prodotto da N.V. Organon Kloosterstraat, 6 - NL-5349 AB - OSS - Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20054 Segrate MI.

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 046347062 (in base 10) 1D6DTQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di Desogestrel;

eccipienti: silice colloidale anidra; tutto-rac- α -tocoferolo; amido di mais; povidone; acido stearico; ipromellosa; macrogol 400; talco; titanio diossido (E171); lattosio monoidrato.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Cerazette e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato: un blister di Cerazette contiene 28 compresse rivestite bianche, rotonde, recanti il codice KV su 2 su un lato e la scritta ORGA-NON* sull'altro lato. Ciascun astuccio contiene 1 blister, confezionato in una bustina e un'etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 046347062.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura


Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 046347062.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confe-



zionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02640

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Effimia»

Estratto determina IP n. 316 del 15 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIBEL 0,250/0,035 MG, COMPRIMÉS 273 U.P. dal Belgio con numero di autorizzazione BE571440, intestato alla società Effik Benelux SA, The Crescent - Lenniksebaan 451 Route De Lennik, 1070 Anderlecht Brussels, Belgique e prodotto da Delpharm Lille Sas Parc D'Activités Roubaix-Est 22 Rue De Toufflers CS 50070 59452 Lys-Lez-Lannoy Francia e da Effik Batiment, «Le Newton» 9-11, Rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon La Foret Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: EFFIMIA «0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 053009015 (in base 10) 1LKQMR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,250 mg di norgestimato e 0,035 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato (E470b) amido pregelatinizzato, crospovidone (E1202) e carminio d'indaco (E132).

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l. Via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

De Salute S.r.l. Via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

EFFIMIA «0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C.: 053009015;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFFIMIA «0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 053009015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02641

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina, «Quetiapina Mylan Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 118 del 17 aprile 2026

Codice pratica: MCA/2023/308.

Procedura europea n. NL/H/5968/001-005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale QUETIAPINA MYLAN ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia;

confezioni:

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315013 (in base 10), 1KWJW5 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315025 (in base 10), 1KWJWK (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315037 (in base 10), 1KWJWX (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315049 (in base 10), 1KWJX9 (in base 32);


«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315052 (in base 10), 1KWJXD (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315064 (in base 10), 1KWJXS (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315076 (in base 10), 1KWJY4 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315088 (in base 10), 1KWJYJ (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315090 (in base 10), 1KWJYL (in base 32);



«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315102 (in base 10), 1KWJYY (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315114 (in base 10), 1KWJZB (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315126 (in base 10), 1KWJZQ (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315138 (in base 10), 1KWK02 (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315140 (in base 10), 1KWK04 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315153 (in base 10), 1KWK0K (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315165 (in base 10), 1KWK0X (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315177 (in base 10), 1KWK19 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315189 (in base 10), 1KWK1P (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315191 (in base 10), 1KWK1R (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315203 (in base 10), 1KWK23 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315215 (in base 10), 1KWK2H (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315227 (in base 10), 1KWK2V (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315239 (in base 10), 1KWK37 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315241 (in base 10), 1KWK39 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315254 (in base 10), 1KWK3Q (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315266 (in base 10), 1KWK42 (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315278 (in base 10), 1KWK4G (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315280 (in base 10), 1KWK4J (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315292 (in base 10), 1KWK4W (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315304 (in base 10), 1KWK58 (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315316 (in base 10), 1KWK5N (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315328 (in base 10), 1KWK60 (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315330 (in base 10), 1KWK62 (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315342 (in base 10), 1KWK6G (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315355 (in base 10), 1KWK6V (in base 32);

«300 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315367 (in base 10), 1KWK77 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315379 (in base 10), 1KWK7M (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315381 (in base 10), 1KWK7P (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315393 (in base 10), 1KWK81 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315405 (in base 10), 1KWK8F (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315417 (in base 10), 1KWK8T (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315429 (in base 10), 1KWK95 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315431 (in base 10), 1KWK97 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315443 (in base 10), 1KWK9M (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Pvc/Pctfe - A.I.C. n. 052315456 (in base 10), 1KWKB0 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315468 (in base 10), 1KWKBD (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 052315470 (in base 10), 1KWKBG (in base 32);

principio attivo: quetiapina;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen S.A. - Dervenakion, 6, Pallini 15351, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.


Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, del decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6,

e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, del decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 27 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02692**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tractana»***Estratto determina IP n. 330 del 18 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SEDISTRESS COATED TABLET 200mg/tab, 42 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 89129/20-11-2013 e 61055/05-07-2017, intestato alla società Tilman S.A., Z.I. SUD 15, 5377 Baillonville, Belgio e prodotto da Tilman S.A. Z.I. SUD 15, 5377 Baillonville, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: TRACTANA - «200 mg compresse rivestite» - 28 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC-AL.

Codice A.I.C. n.: 053008013 (in base 10) 1LKPNF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 200 mg di estratto secco di passiflora incarnata L., herba (equivalenti a 700 mg - 1000 mg di passiflora). Solvente di estrazione: etanolo 60% V/V;

eccipienti: nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale anidra;

rivestimento: alcol polivinilico, calcio carbonato, macrogol, talco, carminio (E120);

eccipiente nell'estratto: maltodestrina.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;
GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. - via Dell'Artigianato, 1 - 20032 - Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRACTANA - «200 mg compresse rivestite» - 28 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC-AL.

Codice A.I.C. n.: 053008013.


Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TRACTANA - «200 mg compresse rivestite» - 28 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC-AL.

Codice A.I.C. n.: 053008013.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02693

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Saxenda»*Estratto determina IP n. 344 del 22 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale SAXENDA 6 mg/ml - *solution for injection, 5 pre-filled pens* autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/15/992/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S, con sede legale in Kalvebod Brygge 35, Copenhagen V 1620 Copenhagen.

confezione: SAXENDA 6 mg/ml - soluzione iniettabile - penna preriempita - uso sottocutaneo - 5 x 3 ml.

Codice A.I.C.: 053060012 (in base 10) ILM8FD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 6 mg di liraglutide;

eccipienti: sodio fosfato dibasico diidrato, propilenglicole, fenolo, acido cloridrico e sodio idrossido (per aggiustamento del pH) e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SAXENDA 6 mg/ml - soluzione iniettabile - penna preriempita - uso sottocutaneo - 5 x 3 ml.

Codice A.I.C.: 053060012.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SAXENDA 6 mg/ml - soluzione iniettabile - penna preriempita - uso sottocutaneo - 5 x 3 ml.

Codice A.I.C.: 053060012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02694

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus»*Estratto determina IP n. 345 del 22 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione al medicinale RYBELSUS 4 MG TABLET - 30 TABLETS autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/20/1430/022, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: RYBELSUS 4 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052999036 (in base 10) 1LKDVW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 4 mg di semaglutide;

eccipienti: salcaprozato di sodio, magnesio stearato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RYBELSUS 4 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052999036.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RYBELSUS 4 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052999036.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.



In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02695

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Totalip»

Estratto determina IP n. 342 del 22 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOTALIP 40 mg comprimés pelliculés 100 comprimés dal Belgio con numero di autorizzazione BE401116, intestato alla società Viatrix GX, Terhulpsesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart Belgio e prodotto da Medis International a.s., výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Repubblica Ceca, Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, 2900 Komárom, Ungheria, Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: TOTALIP «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Codice A.I.C.: 053054019 (in base 10) 1LM2L3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 40 mg di atorvastatina (come atorvastatina calcio triidrato);

eccipienti: calcio carbonato (E170), cellulosa microcristallina (E460), lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, polisorbato 80 (E433), iprolosa (E463) e magnesio stearato (E572);

rivestimento: ipromellosa (E464), macrogol 8000, titanio diossido (E171), talco (E553b), emulsione di simeticone contenente simeticone, emulsionanti stearati (polisorbato 65, stearato di macrogol 400, glicerolo monostearato 40-55), agenti addensanti (metilcellulosa, gomma xantana), acido benzoico (E210), acido sorbico e acido solforico.

Modificare l'avvertenza relativa all'excipiente acido benzoico al paragrafo 2 «TOTALIP contiene acido benzoico» del foglio illustrativo, come di seguito riportato:

40 mg compressa rivestita

Questo medicinale contiene 0,00016 mg di acido benzoico in ogni compressa.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l. - via Dell'Artigianato, 1 - 20032 - Corzano (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Medezin SP. Z O.O. UL. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstancinów Łódzki, 95-050, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOTALIP «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Codice A.I.C.: 053054019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOTALIP «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Codice A.I.C.: 053054019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02725

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di letrozolo, «Letrozolo P-Care»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 149 dell'8 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2024/203.

Procedura europea n. PT/H/2985/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LETROZOLO P-CARE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano (MI).

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052317017 (in base 10) 1KWLUT (in base 32).

Principio attivo: letrozolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

SAG Manufacturing, S.L.U. Ctra. N-I, Km 36 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Spagna;

Galenicum Health, S.L.U Carrer de Sant Gabriel, 50 08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona, Spagna.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 30 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02726

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Adozione definitiva del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia.

La Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con deliberazione n. 68 del 26 maggio 2026, ha adottato in via definitiva, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane), costituito dai seguenti elaborati:

relazione generale, comprensiva dei seguenti allegati:

appendice 1 - schede ex PAI;

appendice 2 - elenco province e comuni compresi nel territorio dell'AUBAC;

norme tecniche di attuazione;

allegati alle norme tecniche di attuazione:

allegato 1 - quadro della pericolosità del PAI distrettuale;

allegato 2 - documentazione per interventi di edilizia pubblica e opere soggetti a parere AUBAC;

allegato 3 - documentazione per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

allegato 4 - elaborati da produrre per aggiornamento dei perimetri e dei livelli di pericolosità e di rischio ai sensi dell'art. 20 delle NTA del Piano;


allegato 5 - scheda rilevamento frane;

cartografia:

carta della pericolosità;

carta del rischio;

mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi;



linee guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR).

Ai sensi dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha altresì adottato, con la medesima deliberazione, quali misure di salvaguardia, le seguenti disposizioni delle norme tecniche di attuazione ed elaborati del PAI frane:

- art. 7;
- art. 8;
- art. 9, Sezione A, comma 1;
- art. 10, Sezione A, comma 1;
- art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
- art. 24, commi 12 e 13;
- allegato 1;
- allegato 5;
- cartografia.

Le misure di salvaguardia sopra indicate sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso e restano in vigore fino all'approvazione del Piano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Il PAI frane e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale all'indirizzo www.aubac.it e depositati presso la sede della medesima Autorità.

Dell'adozione del PAI distrettuale frane e delle relative misure di salvaguardia è data notizia anche mediante la pubblicazione del presente avviso nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

26A02758

Adozione definitiva del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico) e relative misure di salvaguardia.

La Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con deliberazione n. 67 del 26 maggio 2026, ha adottato in via definitiva, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico), costituito dai seguenti elaborati:

- relazione generale;
- norme tecniche di attuazione;
- allegati alle norme tecniche di attuazione:

allegato 1 «Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC»;

allegato 2 «Indirizzi per studi idrologico-idraulici»;

allegato 3 «Elenco dei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico principale»;

mappe dell'assetto idraulico:

- fasce di pericolosità di alluvione fluviale e marina;
- aree a rischio di alluvione fluviale e marina;
- aree a potenziale rischio significativo di alluvione.

Ai sensi dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha altresì adottato, con la medesima deliberazione, quali misure di salvaguardia, le seguenti disposizioni delle norme tecniche di attuazione ed elaborati del PAI idraulico:

- art. 2, comma 6;
- art. 7, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7;
- art. 8, sezione A, commi 1 e 2;
- art. 9, sezione A, commi 1 e 2;
- art. 10, sezione A, commi 1 e 2;
- art. 11, sezione A, comma 1;
- art. 12;
- art. 13;
- art. 14;

- art. 15;
- art. 16;
- art. 17;
- art. 18;
- art. 19;
- art. 26, comma 4;
- allegato 2;
- allegato 3;
- mappe dell'assetto idraulico.

Le misure di salvaguardia sopra indicate sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso e restano in vigore fino all'approvazione del Piano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Il PAI idraulico e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale all'indirizzo www.aubac.it e depositati presso la sede della medesima autorità.

Dell'adozione del nuovo PAI distrettuale e delle relative misure di salvaguardia è data notizia anche mediante la pubblicazione del presente avviso nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

26A02762

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 3 giugno 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per l'introduzione del congedo paritario obbligatorio tra madre e padre: per il superamento delle disuguaglianze di genere, la redistribuzione del lavoro di cura, il sostegno alla natalità e la tutela effettiva della famiglia e dell'infanzia.».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale Leone - Fell sito in via della Libertà n. 62, Palermo.

26A02857

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Arresto temporaneo obbligatorio - anno 2024. Approvazione della prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto 5 novembre 2025.

Con il decreto direttoriale n. 242969 del 21 maggio 2026 è approvata la prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 0594741 del 5 novembre 2025 - arresto temporaneo anno 2024 ed è stato registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 26 maggio 2026 con il n. 427.

Il suddetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo:

Masaf - FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale n. 242969 del 21 maggio 2026 - Approvazione della prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale n. 0594741 del 5 novembre 2025 ATE 2024

26A02759



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno *ex-alveo* del torrente Cherasca, in Diano d'Alba

Con decreto n. 53 dell'11 marzo 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data il 20 maggio 2026, n. 1588, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni *ex alveo* del torrente Cherasca in frazione Ricca nel Comune di Diano d'Alba (CN), censito nel NCT al foglio 21, p.lle 393 e 395.

26A02757

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «B. & D. Auditing Co. di Bonanni Daniele - s.a.s.», in Roma.

Con d.d. 29 marzo 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4 del regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 8 novembre 1995, modificato in data 15 febbraio 2008, alla società «B. & D. Auditing Co. di Bonanni Daniele - s.a.s.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 04765981008, è dichiarata decaduta d'ufficio a seguito di cancellazione dal registro delle imprese di Roma.

26A02727

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Class Fiduciaria S.r.l.», in Modena.

Con d.d. 22 maggio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 23 luglio 2009 alla società «Class Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Modena, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02885221206.

La sospensione comporta il divieto di assunzione di nuovi incarichi di amministrazione fiduciaria e verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e al successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

26A02728

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Sofir società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Bologna.

Con d.d. 22 maggio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 16 novembre 1972 alla società «Sofir società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Bologna, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01043290376.

La sospensione comporta il divieto di assunzione di nuovi incarichi di amministrazione fiduciaria e verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e al successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

26A02729

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-127) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 0 4 *

€ 1,00

